



Porto di Pesaro

Ordinanza n. 9 del 01/06/2026

- OGGETTO** Occupazione temporanea area demaniale marittima, in ambito portuale di Pesaro, per lo svolgimento del Festival della Vongola previsto in data 06/06/2026 con occupazione per il periodo dalle ore 14.00 del 5 giugno alle ore 18.00 del 7 giugno (comprensivo delle fasi di allestimento e smontaggio).
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29/04/2026, n.82, del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, notificato a questa Autorità in data 29 aprile 2026, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 134 del 30/10/2025;
- VISTI** in particolare, gli artt. 9, 10 e 31 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTA** l'istanza acquisita con prot. E-9420 del 22/05/2026, con cui Spett.le Amministrazione Comunale di Pesaro ha richiesto disponibilità della zona portuale di Pesaro per la realizzazione del "Festival della Vongola" previsto per il giorno 6 giugno, con richiesta di occupazione temporanea di aree demaniali per il periodo dalle ore 14.00 del 5 giugno alle ore 18.00 del 7 giugno (comprensivo delle fasi di allestimento e smontaggio);
- VISTA** la nota prot. U-9554 del 25/05/2026 con cui sono stati richiesti alla Amministrazione istante gli adempimenti previsti dagli artt. 9, 10 e 31 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, giusta Ordinanza n. 134 del 30/10/2025 di questa Autorità;
- VISTA** ancora la predetta nota prot. U-9554 del 25/05/2026 con cui questo Ente ha richiesto i pareri di competenza alla locale Capitaneria di Porto, nonché ai propri Uffici interessati, per la gestione in sicurezza in mare e a terra delle attività di che trattasi;
- VISTA** la nota prot. E-9623 del 26/05/2026 con cui il Comune istante ha integrato la richiesta di occupazione temporanea in argomento, nel particolare dell'area di Calata Caio Duilio, antistante il cantiere edile (così come individuata nella piantina allegata), per consentire la sosta dei veicoli e una corretta fruizione del traffico;
- VISTA** la nota prot. U-9683 del 26/05/2026 con cui questo Ente ha richiesto l'integrazione dei pareri di competenza alla locale Capitaneria di Porto e ai propri Uffici interessati;
- VISTE** le valutazioni espresse dalla Divisione "Security, Safety portuale e servizi all'utenza" di questa Autorità con nota del 27/05/2026;



- VISTA** la nota prot. R.U. 8023 del 28/05/2026, assunta al prot. E-9850 del 28/05/2026, con cui l'Autorità Marittima locale ha rappresentato il proprio "nulla contro" allo svolgimento delle attività in argomento;
- VISTA** la nota acquisita al prot. E- 9863 del 28/05/2026, con cui l'Amministrazione istante ha trasmesso gli adempimenti richiesti, in particolare: la quietanza di pagamento del 27/05/2026 di € 273,15 quale canone dovuto (di cui all'atto di accertamento n. 01-06/26 Aut. del 25/05/2026) e la polizza assicurativa RCT n. 2018/03/2322691 emessa dalla Società "Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a.";
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalla occupazione autorizzata;
- VALUTATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav. volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte allo svolgimento delle attività in argomento;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle attività di che trattasi;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che dalle ore 14.00 del 5 giugno p.v. alle ore 18.00 del 7 giugno p.v. (comprensivo delle fasi di allestimento e smontaggio), l'area demaniale marittima situata nell'ambito portuale di Pesaro nelle vicinanze della "Rotonda Bruscoli" e nell'area di Calata Caio Duilio antistante il cantiere edile, come meglio rappresentato nell'elaborato grafico allegato alla presente, sarà temporaneamente occupata dal Comune di Pesaro – con la collaborazione di "OMNIA COMUNICAZIONE SRL", alla quale ha affidato la realizzazione del progetto - ha vinto un Bando del GALPA Marche (Gruppo di Azione Locale Pesca) per la valorizzazione della vongola locale denominata "purassa" – , in quanto da adibire alla svolgimento del "Festival della Vongola" previsto per in data 06/06/2026.

Riferimenti reperibili:

- Marcello Di Piazza, legale rappresentante di "OMNIA COMUNICAZIONE SRL", 3355349517;
- Pamela Staffolani, staff di "OMNIA COMUNICAZIONE SRL", 3333667943;

- Ugo Schiaratura, responsabile del Servizio di Protezione Civile, 3382573041;
- Ass. Mattia Galeazzi, referente per il Comune di Pesaro, 3482630759.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui nelle premesse lo spazio demaniale individuato negli allegati elaborati grafici, dalle ore 14.00 del 5 giugno p.v. alle ore 18.00 del 7 giugno p.v., è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti alle attività previste.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia del "Comune di Pesaro", C.F./P.IVA 00272430414, e della "OMNIA COMUNICAZIONE SRL".

Art. 2

Tale spazio, a cura ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente delimitato – mediante nastro segnalatore – onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

La presente Ordinanza è subordinata, oltre a quanto già stabilito nei precedenti art. 1 e 2, all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

- Si rimanda alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Pesaro" approvato con Ordinanza presidenziale n. 22 del 24/02/2026 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, richiamando al corretto utilizzo degli stalli ivi presenti;
- Predisposizione, a cura della Amministrazione istante, un idoneo servizio di vigilanza e sicurezza della circolazione per l'interdizione dei veicoli estranei alla manifestazione in argomento, consentendo tuttavia il transito, senza alcun ostacolo, al personale e ai veicoli delle forze dell'ordine e di polizia, nonché a quelli adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;



- Deve essere posta particolare cura nella gestione dei rifiuti prodotti, i quali dovranno essere smaltiti secondo la modalità prevista, evitando accidentali dispersioni degli stessi lungo le banchine e/o nello specchio acqueo antistante;
- Durante le operazioni di trasporto, carico, scarico, deposito, predisposizione, installazione e montaggio delle strutture funzionali allo svolgimento dell'evento, l'organizzatore dovrà adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata di persone e/o cose con la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- L'Organizzatore dovrà assicurare per l'intero periodo di apertura al pubblico, un servizio di vigilanza e controllo con personale qualificato che dovrà rendersi ben visibile e identificabile;
- L'Organizzatore dell'evento dovrà rispettare ogni altra raccomandazione/prescrizione da parte delle Autorità preposte in tema di ordine pubblico e sicurezza.
- L'area che si intende occupare dovrà essere adeguatamente segnalata e gestita da personale all'uopo destinato in numero idoneo rispetto alla previsione dei partecipanti all'evento in parola;
- I mezzi che dovranno sostare per il tempo strettamente necessario all'evento negli appositi spazi a ciò allestiti. L'Organizzatore dell'evento avrà cura di fornire ai partecipanti l'adeguata informazione in merito alle aree adibite a parcheggio e ai rischi connessi all'accesso in porto. Dovrà inoltre informare e predisporre adeguata segnaletica in ordine ai percorsi necessari in ambito portuale per la partecipazione all'evento (aree di sosta, parcheggio etc.). In alcun modo l'evento dovrà comportare il libero transito/circolazione di veicoli e/o persone in ambito portuale. L'accesso in porto di mezzi e persone, il transito, la sosta dovranno avvenire in condizioni di assoluta sicurezza. Qualora si verificassero eventi e/o situazioni che sconsiglino l'accesso in ambito portuale, l'organizzatore dovrà darne tempestiva informazione ai partecipanti ed informare, altresì, la Capitaneria di Porto di Pesaro e l'Autorità di Sistema Portuale;
- Dovranno essere rispettate tutte le altre vigenti norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza in genere, ambientale, antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia igienico sanitaria nonché le locali ordinanze in materia di circolazione stradale e di esistenti divieti in ambito portuale;
- Gli spazi da occupare ai fini dell'evento in oggetto dovranno essere segnalati e delimitati per tutta la durata dell'evento medesimo, affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché con l'operatività portuale locale;
- L'Organizzatore dovrà valutare anche il rischio di caduta in mare predisponendo, laddove ritenuto necessario, idonei presidi di salvamento;
- Prima dell'inizio della occupazione, ed al termine della stessa, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- Gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale se dovuti;



- Il predetto personale dovrà essere facilmente identificabile, dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà operare un monitoraggio continuo delle fasi di accesso, transito, sosta e deflusso di mezzi e persone verso le aree di rispettiva pertinenza;
- È fatto obbligo al soggetto richiedente di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, libere e sgombrare, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti;
- Evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- Le attività a cui verte l'occupazione in parola dovranno avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, tenendo in considerazione anche ogni eventuale rischio di interferenza con le proprie od altrui attività operative limitrofe;
- La manifestazione dovrà svolgersi in condizioni meteo favorevoli;
- È fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fossero nella fattispecie dovuti;
- Restano in capo del richiedente l'acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione e degli assensi di altri soggetti istituzionali nonché ogni adempimento che, per legge, sono comunque dovuti.

Art. 4

Il richiedente, nella persona del legale rappresentante pro tempore dell'Amministrazione, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e del deposito cauzionale agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle operazioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 5 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://porto.ancona.it/it/page/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 01/06/2026

Il Commissario

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino